

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4072

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

### STRADELLA, ARMOSINO, CATTANEO, TORTOLI

Interventi per la valorizzazione e la tutela dei comuni siti  
nelle zone montane degli Appennini

*Presentata l'11 febbraio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La catena montuosa che parte dalla Bocchetta di altare in provincia di Savona e che si estende per tutta la penisola italiana fino allo stretto di Messina denominata « gli Appennini » ha una superficie di circa 100.000 chilometri quadrati pari quasi a un terzo della superficie dell'intero territorio italiano.

L'intera catena degli Appennini è in gran parte abbandonata, fenomeno che si è acuito negli ultimi cinquanta anni, a seguito del trasferimento, nei centri urbani, di una parte rilevante della popolazione che precedentemente, anche se con basso reddito, abitava e svolgeva l'attività lavorativa (agricoltura, zootecnica, pastorizia e forestazione) sugli Appennini.

Il fenomeno dell'abbandono del territorio dell'Appennino ha causato in primo

luogo un danno ambientale, in quanto l'abbandono delle terre degli Appennini è la causa principale del degrado idrogeologico dei suoli con gravi conseguenze. L'altro grave problema è quello dell'eccessivo addensamento urbanistico legato alla sempre più complessa e costosa organizzazione dei servizi di base (sanitari, sociali, di sicurezza eccetera). Occorre, quindi, cercare di favorire un ritorno alla montagna di strati di popolazione urbana con un'azione programmata, logicamente a medio e a lungo termine, ma necessaria, perché il risultato finale sarà vantaggioso per le condizioni e la qualità della vita di moltissimi cittadini.

La presente proposta di legge, quindi, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione prevede agevolazioni

zioni per i comuni siti nei territori montani dell'Appennino. A tale scopo le regioni, una volta individuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge, i comuni beneficiari degli interventi, promuovono piani pluriennali con lo scopo di sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei comuni siti in zone montane degli Appennini.

I piani di sviluppo hanno tra l'altro lo scopo di salvaguardare l'ambiente e soprattutto il recupero dei terreni boschivi con lo scopo di recuperare questo importante settore di rilevanza strategica sia per il recupero ambientale sia per l'occupazione.

Oltre alle risorse economiche previste dalla presente proposta di legge, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti, proprio il recupero dei territori dei comuni abbandonati siti nelle zone degli Appennini.

Particolare importanza ha, per il recupero delle zone montane degli Appennini, l'esercizio dell'attività venatoria. Infatti, l'articolo 3 prevede che le regioni stabiliscano un contributo per chi esercita tale attività per l'utilizzazione dei fondi privati da parte dei cacciatori. Il contributo è dovuto ai proprietari dei fondi o ai conduttori dei fondi su cui viene esercitata la caccia. Una quota parte del contributo versato ai proprietari è utilizzato dagli stessi per il recupero ambientale del fondo. In conclusione la presente proposta di legge prevede disposizioni per un migliore utilizzo delle risorse degli Appennini sia in termini ambientali che occupazionali. La conoscenza delle bellezze di questi luoghi e l'utilizzo delle potenzialità che possono offrire porterà all'insediamento dei nuclei familiari degli addetti occupati nei vari settori portando ad uno sviluppo e contemporaneamente al ripopolamento di questi centri così importanti per l'economia del nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di promuovere e di sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei comuni siti nelle zone montane degli Appennini in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità culturale, economica e sociale, con particolare riguardo a quelli in cui negli ultimi quindici anni si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle disposizioni di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

## ART. 2.

1. Le regioni adottano piani di opere e di interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dall'Unione europea e dallo Stato.

2. I piani di sviluppo socio-economico di cui al comma 1 hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo

di attività economiche, di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente, anche mediante la conservazione e lo sfruttamento dell'edilizia rurale, del paesaggio rurale e in particolare il recupero dei terreni boschivi.

3. I piani di sviluppo socio-economico prevedono misure idonee a sviluppare l'ambiente, il paesaggio e la creazione di centri residenziali, alberghieri e agrituristici.

4. Oltre alle risorse di cui all'articolo 6, le regioni e le province possono privilegiare nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza le iniziative di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

#### ART. 3.

1. Le regioni stabiliscono un contributo dovuto da chi esercita l'attività venatoria per l'utilizzazione dei fondi privati tenendo conto dell'estensione e delle condizioni agronomiche del fondo e delle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto ai proprietari o ai conduttori del fondo su cui viene esercitata l'attività venatoria.

3. Una quota pari al 30 per cento del contributo versato ai proprietari o ai conduttori del fondo da parte di chi esercita l'attività venatoria è destinato dallo stesso proprietario o conduttore del fondo al recupero ambientale dello stesso fondo.

#### ART. 4.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, favorisce la promozione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali dei comuni siti nelle zone montane dell'Appennino anche mediante la realizzazione di apposite campagne informative.

## ART. 5.

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione può disporre incentivi finanziari a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica nei comuni individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.

## ART. 6.

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0045950\*